

*Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42*

---

*«Nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.*

*Nel caso in cui, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, alla prescritta udienza siano comparsi, sia la parte procedente, che quella esecutata, nonché sia stata depositata la dichiarazione di debito resa dal terzo pignorato, l'atto di pignoramento deve ritenersi aver raggiunto lo scopo al quale era diretto e deve ritenersi legittima la contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate.*

*Laddove l'eccezione di inefficacia del pignoramento ex art. 543, 4°, co. c.p.c. venga formulata quando sia ancora possibile il deposito dell'originale di notifica o della sua copia conforme, detta eccezione va dichiarata inammissibile.» (Massima non ufficiale)*

### **In fatto ed in diritto**

La opposizione proposta da parte esecutata non è fondata.

Quanto al primo e terzo motivo di opposizione, si osserva che i medesimi hanno ad oggetto la legittimità della formazione del titolo sulla base del quale si procede così che la loro proposizione deve ritenersi, in questa sede, inammissibile (conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 18/06/1991: nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'"an" o nel "quantum", del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento).

Né, peraltro, la statuizione di cui alla sentenza n. 569/2014 del Tribunale di Pesaro – poiché riguardante la sola risoluzione del contratto di locazione – è idonea a spiegare effetti sulla domanda di pagamento dei canoni maturati sino al rilascio.

Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.

A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 18 novembre 2014, con citazione a comparire alla udienza del 14 gennaio 2015 (rinviata di ufficio al 4/2/2015) sono comparsi sia la parte procedente che quella esecutata, nonché è stata depositata la dichiarazione di debito resa dal terzo pignorato.

L'atto di pignoramento, di conseguenza, deve ritenersi aver raggiunto lo scopo al quale era diretto così che legittima deve ritenersi la contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate.

Tale conclusione è conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi nella interpretazione dell'art. 1 LEGGE 7 giugno 1993, n.183 (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 15/03/2010) secondo la quale il difetto di conformità all'originale della copia teletrasmessa, idonea a tradursi nella nullità dell'atto, resta tuttavia sanato, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

Inammissibile, infine, è la eccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe perso efficacia (ai sensi dell'art. 543 IV comma cpc) poiché detta eccezione è stata formulata (atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione dei titoli al precedente (9 gennaio 2015) quando, cioè, ancora era possibile il deposito dell'originale di notifica o della sua copia conforme.

Resta assorbita, pertanto, la questione circa la sanzione applicabile in caso di deposito di copia dell'originale dell'atto di citazione priva della dichiarazione di conformità.

Stante la novità delle questioni ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

### **P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta la opposizione proposta da *omissis*.

Spese interamente compensate tra le parti.

Sentenza resa *ex* articolo 281 sexies c.p.c., resa alle ore 13.00 del 19 gennaio 2016.